

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA,  
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,  
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1998**

---

Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 366, concernente il  
completamento e l’adeguamento delle strutture del laboratorio  
di fisica nucleare del Gran Sasso

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 novembre 1990, n. 366, ha predisposto il completamento e l'adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso prevedendo la realizzazione di due nuove sale sotterranee e di una galleria carrabile di accesso e servizio al laboratorio stesso. A tale scopo stanziava la somma di 110 miliardi di lire, comprensiva dei costi relativi al miglioramento e al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere (costi di un valore corrispondente al 10 per cento dello stanziamento complessivo), prevedeva un fondo di dotazione di 5 miliardi di lire, per le sole spese di investimento, per un consorzio di ricerca appositamente costituito con sede in L'Aquila, e infine destinava 4 miliardi di lire a un museo della fisica e astrofisica con sede in Teramo.

L'opera in questione prevede la realizzazione di una galleria lunga circa 6 chilometri con un diametro di scavo di 5,4 metri. Tale opera è ubicata al di sopra delle due canne già realizzate e dovrà pertanto attraversare il sistema di drenaggio e consolidamento delle gallerie già esistenti. Fino alla progressiva 4,8 chilometri la nuova galleria si svilupperà in terreni già in parte drenati; dalla progressiva 4,8 chilometri in poi è prevedibile una interazione con porzioni di acquifero ancora attive.

Le due sale da realizzare saranno ubicate in zona satura fra i laboratori esistenti e la faglia di sovrascorrimento. In tale area devono quindi essere necessariamente previsti l'abbattimento piezometrico dell'acquifero e un consistente consolidamento.

Le operazioni di consolidamento, fra cui il nuovo attraversamento della fascia cataclastica di Vallefredda, necessiteranno di iniezioni di cementi additivati che non contribuiranno certamente al miglioramento

della qualità delle acque; in particolare quelle captate dall'acquedotto del Ruzzo (circa 1.000 litri al secondo), non essendo la relativa opera di captazione dotata delle misure di salvaguardia igienico-sanitarie, potrebbero risentirne in maniera assai grave. Si ricorda che le acque captate dal massiccio del Gran Sasso servono complessivamente 800 mila persone.

L'enorme mole di materiali estratti dal sottosuolo e la necessità di tenere un cantiere di notevoli dimensioni aperto per diversi anni in un'area di notevole pregio ambientale e paesaggistico pongono dei notevoli problemi di convivenza con un parco nazionale recentemente istituito che sta faticosamente concertando la fase vincolistica della sua attività con le popolazioni residenti.

La prima considerazione derivante dall'analisi dei costi è che non è possibile raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge con i fondi a disposizione: infatti con 90 miliardi di lire si dovrebbe realizzare, come già detto, una galleria lunga all'incirca 6 chilometri con diametro di scavo di 5,40 metri - in un'area caratterizzata da assetto geologico altamente complesso e interessata dai sistemi di drenaggio e di consolidamento relativi alle due sottostanti gallerie già realizzate - e due sale con relativo nuovo sistema di drenaggio e di consolidamento; con 11 miliardi si dovrebbero effettuare ripristini ambientali nelle aree interessate dall'opera.

Pare evidente come, in relazione all'assetto morfologico ed idrogeologico del settore, l'intero territorio del Gran Sasso risulti interessato all'opera.

Gli scavi in galleria hanno determinato un abbassamento di circa 600 metri della falda di fondo e tutti i corsi d'acqua ali-

mentati dall'acquifero del Gran Sasso hanno subito rilevanti diminuzioni di portata; tutte le sorgenti perimetrali (Chiarino, Rio Arno, Ruzzo, Mortaio d'Angri e Vitella d'Oro, Capodacqua del Tirino, Tempera e Capovera) hanno subito diminuzioni di portata compresa fra il 70 per cento e il 40 per cento e le sorgenti in quota sono divenute completamente improduttive.

Il danno ambientale è rilevante ed è evidentemente esteso a tutto il territorio; pertanto, l'operazione di miglioramento e restauro dell'ambiente non può non riguardare l'intero comprensorio del massiccio. La somma prevista appare quindi decisamente inadeguata.

Per quanto riguarda il consorzio di ricerca istituito con la legge n. 366 del 1990 appare evidente che, una volta realizzato l'assetto di monitoraggio dell'area, la mancanza di un fondo di gestione creerà problemi procedurali ed organizzativi, tanto è vero che gli stessi servizi tecnici dello Stato stentano a farsene carico.

All'incongruità economica della legge n. 366 del 1990 si somma quella politica: la regione Abruzzo ha espresso posizione nettamente contraria con due risoluzioni, una del gennaio 1993 e un'altra del novembre 1995, ed ha riconfermato tale posizione nel gennaio 1998.

Un ulteriore elemento da tenere nella più alta considerazione è che, successivamente all'approvazione della legge n. 366 del 1990, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ha riordinato l'intero comparto delle aree protette, si è anche istituito il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. In conseguenza di tale istituzione e in netto contrasto con gli intendimenti della legge, i lavori in questione dovrebbero essere realizzati all'interno di un'area ricompresa in un parco nazionale: infatti tra le finalità espresse dall'articolo 1 della legge quadro sulle aree protette compaiono la conservazione, la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici. Il comma 3 dell'articolo 6 della stessa legge vieta «(...) quant'altro possa incidere sulla

morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed igrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta». Il comma 3 dell'articolo 11, alle lettere *b*) e *c*), vieta l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali e la modificazione del regime delle acque. Eventuali deroghe, secondo il comma 4, sono stabilite dal regolamento del Parco.

Ebbene, l'Ente parco si è espresso in modo fermamente contrario all'attuazione della legge n. 366 del 1990 per la realizzazione della nuova galleria di accesso e per l'ampliamento dei laboratori e, anzi, il Consiglio direttivo ha invitato l'Ente nazionale per le strade (ANAS) a procedere sollecitamente al recupero ambientale e al disinquinamento, considerata la grave presenza di sostanze nocive tra cui l'amianto nelle aree degli ex cantieri COGEFAR.

Contro la realizzazione delle nuove opere si sono espresse anche le province di Teramo e di Pescara, numerosi comuni, associazioni ed enti, tra cui l'Acquedotto del Ruzzo.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che l'originario testo della legge n. 366 del 1990 non trovi più alcuna ragione di essere nel modificato contesto politico, sociale, economico, legislativo e che le sopravvenute modificazioni sul delicato assetto ambientale ed idrogeologico debbano costituire elemento di preoccupata riflessione sul modello e sulle modalità di utilizzo di risorse ambientali non rinnovabili e con valenza economica progressivamente riconosciuta e rivalutata.

È pertanto assolutamente necessario opporre un netto rifiuto ad un modello di sfruttamento delle risorse naturali decisamente non sostenibile, anche se lo scopo di tale sfruttamento riveste un elevato valore assoluto, quale la ricerca pura, e pur riconoscendo l'alto profilo scientifico dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare esistenti.

Si ritiene, pertanto, importante salvaguardare l'esistente realizzando la necessaria si-

curezza dei laboratori prevista dalla legge n. 366 del 1990 non già per mezzo di ulteriori scavi, bensì con la messa in opera dei più avanzati sistemi tecnologici e a tal fine si destina una somma adeguata.

I restanti fondi devono essere destinati al recupero ambientale e ad operazioni di sviluppo sostenibile, nello spirito delle attuali politiche comunitarie in materia di assetto territoriale, ad alto utilizzo di risorsa lavoro e basso consumo di risorsa ambiente.

In questa ottica il finanziamento delle ricerche di alto livello può e deve restare il tema centrale della legge n. 366 del 1990 modificata, ma la ricerca deve avere delle ricadute diffuse sul territorio, in particolare considerando che tale territorio è un parco nazionale, per altro in zona ad elevata sismicità, inserito in una regione che, uscita dall'elenco delle aree depresse, di cui all'«obiettivo 1» dei regolamenti comunitari, stenta a trovare una nuova collocazione negli obiettivi comunitari.

La ricerca può, creando posti lavoro, insegnare a lavorare, per questo si chiede il potenziamento del Consorzio di ricerca del Gran Sasso con l'ingresso nello stesso dell'Università di Teramo e dell'Università «D'Annunzio» di Chieti, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dei Servizi tecnici nazionali e dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e si prevede un fondo specifico sia per la spese di investimento che per quelle di gestione.

Scopo principale del Consorzio diventa promuovere un istituto di specializzazione post-universitaria di ricerca ambientale ap-

plicata denominato Laboratorio della sostenibilità e del *global change*.

Il laboratorio partendo dalla ricerca geoclimatica, per cui l'area del Gran Sasso è particolarmente vocata, deve ricercare la creazione di un linguaggio comune fra le discipline tecniche, economiche e sociali, orientato alla sostenibilità dello sviluppo ossia all'individuazione di modelli e strategie economiche ed ambientali riferite al paradigma della sostenibilità.

Nell'ambito del modello di sostenibilità perseguito dal laboratorio, ossia tenendo conto dell'elevato valore storico e architettonico dei centri storici dell'area del Gran Sasso e dell'importante funzione che essi svolgono nel contesto del Parco, nonché delle problematiche economiche e demografiche che attualmente li investono, si prevedono interventi di recupero dei centri storici, con finalità anche di riduzione del rischio sismico, e l'istituzione di scuole di recupero e restauro coinvolgendo tecnici e maestranze locali, al fine di diffondere le tecniche di recupero e di acquisire un patrimonio edilizio diffuso, funzionale alla realizzazione di una rete di centri attrezzati necessari sia per consentire il lavoro di ricerca che per favorire il turismo scientifico.

Infine, considerata la peculiarità geologica del Gran Sasso, il sempre crescente interesse per le scienze della terra, l'assenza sul territorio di riferimento di strutture museali significative dedicate a tali discipline nonché le notevoli potenzialità divulgative insite in esse, si potenzia il museo della fisica e dell'astronomia previsto a Teramo affinché possa valorizzare anche siffatte discipline.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato a progettare e realizzare opere finalizzate al miglioramento degli impianti di sicurezza dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e dell'attuale accesso agli stessi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è assegnata all'ANAS la somma di lire diciotto miliardi».

## Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «l'ANAS provvede» sono inserite le seguenti: «di intesa con l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga»;

2) dopo le parole: «restauro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «del massiccio del Gran Sasso, con priorità»;

3) le parole: «dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonchè in quelle interessate» sono soppresse;

4) dopo le parole: «A tal fine l'ANAS» sono inserite le seguenti: «di intesa con l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è assegnata

all'ANAS la somma di lire trenta miliardi»;

c) al comma 3 le parole: «tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1999».

### Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente»;

b) la parola: «promuove» è sostituita dalla seguente: «promuovono»;

c) le parole: «, a loro richiesta,» sono soppresse;

d) dopo le parole: «l'Università de L'Aquila» sono inserite le seguenti: «e le altre università abruzzesi, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), i Servizi tecnici nazionali, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, è inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 2 sono destinati cinque miliardi di lire e per la gestione di quanto previsto al comma 3 sono destinati quattro miliardi di lire».

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di centri di ricerca scientifica, localizzati a L'Aquila e a Teramo, finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «di un istituto post-universitario di specializzazione nel campo della ricerca ambientale applicata denominato Laboratorio della sostenibilità e del *global change*, con sedi a L'Aquila e a Teramo finalizzato anche»;

b) le parole: «operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso» sono soppresse.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, è inserito il seguente:

«4-bis. La regione Abruzzo, di intesa con l'Ente parco, promuove interventi finalizzati al recupero e al miglioramento sismico dei centri storici del massiccio del Gran Sasso, con priorità per i comuni penalizzati dal dissesto idrogeologico conseguente agli scavi in sotterraneo per la costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare. Gli interventi devono privilegiare comunque gli edifici pubblici e comprendono anche il recupero di edifici storici per la realizzazione di scuole di recupero e restauro e di laboratori territoriali dell'istituto di cui al comma 4. Per tali interventi è stanziata la somma di trenta miliardi di lire».

5. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, è sostituito dal seguente:

«5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalità è istituito un fondo di dotazione per le spese di investimento e di gestione di quindici miliardi di lire. Alle spese concorrono anche gli enti costituenti il consorzio con fondi propri».

6. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, le parole: «quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «otto miliardi».

